

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femminile – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

RIUNIONE GIOVEDÌ 7 MARZO 2013

1. Ricorso Sig. SPERANZA RUGGERO

INAMMISSIBILE

avverso la sanzione della squalifica fino al 28.5.2013 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in riferimento all'art. 38, comma 1, nonché in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013)

2. Ricorso Sig. MAGNANI PAOLO

ACCOLTO, e per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

avverso la sanzione della squalifica fino al 20.3.2013 ed ammenda di € 500,00 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, C.G.S. – nota n. 2784/264 pf 11-12/SP/SS/blp del 13.11.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013)

3. Ricorso Sig. COPPA MARCO

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica fino al 28.4.2013 inflitta seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 35, comma 1, e 31 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione all'art. 38, comma 1, N.O.I.F.- (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico F.I.G.C. – Com. Uff. n. 169 del 31.1.2013)

**4. Ricorso U.S.D. FABRIZIO CALCIO A 5
2007**

avverso le sanzioni:

- ammenda di € 250,00 alla reclamante;
- squalifica per 5 giornate effettive di gara al sig. Madeo Giuseppe,

inflitte seguito gara Odissea 2000 Rossano C5/Fabrizio Calcio a 5 del 16.2.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – LND – Com. Uff. n. 472 del 20.2.2013)

5. Ricorso S.S.D. SPORT FIVE S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica fino al 28.2.2014 inflitta al calc. Pagliarulo Gianluigi seguito gara Sport Five/Venezia Calcio a 5 del 16.2.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – LND – Com. Uff. n. 468 del 19.2.2013)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e per l'effetto, riduce:

a € 150,00 la sanzione dell'ammenda inflitta alla società;

a 3 giornate effettive di gara la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Madeo Giuseppe.

**6. Ricorso LUPARENSE CALCIO A CINQUE
CINQUE**

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Colini Fulvio seguito gara Kaos Bologna/Luparense Calcio a5 del 22.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 495 del 25.2.2013)

7. Ricorso A.S.D. KAOS FUTSAL

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Capurso Leopoldo seguito gara Kaos Futsal/Luparense Calcio a Cinque del 22.2.2013 (Decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 495 del 25.2.2013)

RESPINTO

**8. Ricorso con richiesta di procedimento
d'urgenza**

LUPARENSE CALCIO A CINQUE

avverso la sanzione della squalifica fino al 10.4.2013 inflitta al calciatore Feliciano Ricardo Caputo seguito gara Coppa Italia Calcio A 5 Serie A - Final Eight S.S.D. ARL Cogianco Genzano Futsal/Luparense Calcio A 5 del 03.03.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 524 del 06.03.2013)

La C.G.F., qualificato come d'urgenza il reclamo, lo **RESPINGE**.